

Lavoro a tempo parziale

La seguente tabella sintetizza le disposizioni rilevanti in materia di tempo parziale attualmente in vigore nonché i complementi spiegazioni delle parti sociali:

Normative nel CCL 2026 - 2029

Art. 7.2 Occupati a tempo parziale

I lavoratori occupati a tempo parziale sono sottoposti a tutti gli effetti al Contratto collettivo di lavoro e, in rapporto all'orario di lavoro concordato ed effettuato, hanno diritto alle stesse condizioni di lavoro e di salario degli altri lavoratori.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, il grado di occupazione, l'orario di lavoro da prestare, i giorni lavorativi abituali e il salario devono essere convenuti per iscritto.

Art. 8.2 Orari die lavoro normali

[...] Per il personale occupato a tempo parziale l'orario di lavoro normale settimanale e annuale viene calcolato in proporzione al grado di occupazione (40 ore x grado di occupazione in % [=orario di lavoro normale settimanale], 2080 oppure 2088 ore x grado di occupazione in % [=orario di lavoro normale annuale]).[...]

Art. 8.3 Orari di lavoro massimo

Per il personale con un grado di occupazione uguale o superiore all'80%, trova applicazione un orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore.

Per il personale con un grado di occupazione inferiore all'80%, trova applicazione un orario di lavoro giornaliero massimo di 9,6 ore.

Art. 9.2 Retribuzione mensile e versamento del salario

Generalmente la retribuzione avviene su base mensile (in base alle ore). [...]

Art. 9.3 Salari base (salari minimi)

[...] Per il personale occupato a tempo parziale il salario minimo viene calcolato in proporzione al grado di occupazione.

Art. 10.1 Indennità per il pranzo

Per i pranzi consumati in trasferta il datore di lavoro versa ai lavoratori un'indennità che compensa i costi.

Durante la validità del CCL e d'intesa con i lavoratori, il datore di lavoro deve scegliere fra le seguenti due varianti (a oppure b). In via eccezionale un datore di lavoro può applicare entrambe le varianti (a e b). In tal caso, deve concordare individualmente per iscritto la variante prescelta con ogni dipendente.

a) un'indennità forfettaria di CHF 275.00 al mese; per il personale occupato a tempo parziale, l'indennità forfettaria viene calcolata in proporzione al grado di occupazione.

b) un'indennità di CHF 23.00 per pranzo al massimo.

In caso d'indennità forfettaria secondo la variante a) possono essere dedotti CHF 14.20 per ogni assenza (fanno eccezione i giorni di vacanze e i giorni festivi). Per il personale occupato a tempo parziale, questa deduzione viene calcolata in proporzione al grado di occupazione. [...]

Art. 10.2 Indennità chilometrica

Se i lavoratori utilizzano la loro auto privata dietro ordine esplicito dell'azienda, hanno diritto ad un indennizzo di almeno CHF 0.70 centesimi al chilometro. Se viene utilizzata la moto l'indennità è di CHF 0.45 centesimi al chilometro.

Se il lavoratore desidera iniziare o terminare la sua giornata di lavoro in modo flessibile e organizza lo spostamento da e verso il cantiere privatamente, non è dovuta alcuna indennità.

Art. 22 Divieto del lavoro nero

Ai lavoratori è vietata l'esecuzione di qualsiasi attività professionale (Art. 24 CCL) per conto terzi (lavoro nero). I lavoratori che infrangono questo divieto possono essere licenziati senza preavviso.

Se un lavoratore occupato a tempo parziale desidera eseguire un'attività accessoria, deve darne previa comunicazione al datore di lavoro, comunicando il grado di occupazione e le ore da prestare. In tal caso non sussiste lavoro nero ai sensi del capoverso 1.

È inoltre vietato il favoreggiamento del lavoro nero (da parte del datore di lavoro). È reo di favoreggiamento tra l'altro chi omette di procedere ai necessari chiarimenti in vista di un nuovo rapporto di lavoro (in particolare circa la conclusione di un precedente rapporto di lavoro o l'esistenza di un'occupazione a tempo parziale).

Normative nel CCL 2026 - 2029	Spiegazione delle parti sociale
Art. 8.5 Calcolo delle prestazioni d'indennizzo salariale Per il calcolo delle prestazioni d'indennizzo salariale, nonché per il relativo conteggio nell'ambito del controllo dell'orario di lavoro, si applica l'orario di lavoro normale di 8 ore. Tale regola vale anche per il personale occupato a tempo parziale nei giorni lavorativi abituali convenuti. Art. 8.6 Assenze Nei seguenti casi vige l'obbligo di versamento del salario e di accredito di 8 ore al giorno nell'ambito del controllo dell'orario di lavoro: - le assenze inevitabili e le assenze brevi ai sensi dell'art.11 CCL - le vacanze ai sensi dell'art. 12.1 CCL - i giorni festivi ai sensi dell'art. 12.2 CCL - la malattia ai sensi dell'art. 13 CCL - l'infortunio ai sensi dell'art. 14 CCL - le assenze per gravidanza e maternità ai sensi dell'art. 15 CCL - servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, giornata informativa e giornate di reclutamento ai sensi dell'art. 16 CCL - il lavoro ridotto e le perdite a causa di intemperie - gli altri giorni o le altre ore stabiliti a livello aziendale Per il personale occupato a tempo parziale, nei giorni lavorativi abituali convenuti le assenze retribuite devono essere accreditate con 8 ore (per una giornata lavorativa intera).	Nella prassi esistono due metodi di registrazione delle assenze retribuite quali i giorni festivi e i giorni di malattia. <i>Importante:</i> I due metodi non possono essere mischiati Metodo del tempo L'assenza nei giorni di lavoro fissi viene registrata con 8 ore (per una giornata lavorativa intera). Metodo del valore - In caso di assenza, viene accreditato l'orario di lavoro giornaliero medio (calcolo: orario di lavoro settimanale / 5), anche se l'assenza coincide con un giorno libero. - Le assenze possono generare ore negative. - Nella registrazione di giorni di malattia e infortunio secondo il metodo del valore, il datore di lavoro deve correggere le ore negative generate. ► http://www.teilzeitbau.ch/magi/assenze
Art. 11 Versamento del salario in caso di assenze Qualora coincidano con giorni lavorativi, il lavoratore ha diritto ai seguenti giorni liberi, interamente retribuiti: 1 giorno per il trasloco dei lavoratori che hanno più di un anno di anzianità di servizio presso la ditta e che hanno una propria economia domestica ed il cui rapporto di lavoro non è stato disdetto. Questo congedo è concesso una sola volta nell'arco di tre anni; 1 giorno per il matrimonio del lavoratore; 10 giorni congedo di paternità per la nascita di un figlio. La fruizione del congedo di paternità è retta dall'art. 329g CO. L'indennità per perdita di guadagno (IPG) spetta al datore di lavoro; 2 giorni per il decesso di fratelli, sorelle e suoceri del lavoratore; 3 giorni per il decesso del coniuge o della persona convivente, dei figli e dei genitori del lavoratore. [...]	I lavoratori occupati a tempo parziale e i lavoratori occupati a tempo pieno hanno lo stesso diritto alle assenze di breve durata contemplate dall'art. 11 CCL, a condizione che tali assenze cadano in un giorno di lavoro abituale concordato.

Art. 18 Abiti da lavoro

I lavoratori che vantano un rapporto di lavoro con durata superiore ad un anno, hanno diritto a ricevere gratuitamente dal datore di lavoro due abiti da lavoro l'anno

Anche il personale occupato a tempo parziale ha diritto a 2 abiti da lavoro gratuite l'anno, a prescindere dal grado di occupazione.

Stato: maggio 2026